

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 775

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGELINI, NATTA, BARACETTI, ANTONI, CRAVEDI,
AMARANTE, BALDASSI, BERNINI, CERQUETTI, LODOLINI
FRANCESCA, PIERINO, SERRI, TESI, ZANINI

Presentata il 24 ottobre 1979

Piano decennale di ristrutturazione e di riconversione degli stabilimenti e degli arsenali militari della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 20 maggio 1978 il rappresentante del Governo ha reso alle Camere una comunicazione in merito al progetto di ristrutturazione dell'area industriale della difesa. È stato ricordato che l'apparato produttivo delle Forze armate è costituito da trenta stabilimenti ed arsenali militari, da sei centri tecnici e da un numero vario di campi e di poligoni sperimentali. L'organico relativo è di oltre 25.000 tra impiegati ed operai e di circa 3.300 militari la cui effettiva consistenza è però ridotta a 16.000 tra impiegati ed operai per un onere annuale di circa 85 miliardi. Tenuto conto del grado medio di efficienza, giudicato dall'amministrazione sensibilmente basso, gli obiettivi da raggiungere indicati dal Governo sono risultati i seguenti: riduzione a 16 degli stabilimenti esistenti con il mantenimento di sezioni staccate e di centro tecnici; organico di 3.600 mili-

tari, 4.500 impiegati e circa 18.000 operai, con una flessione nei riguardi di quello attualmente previsto, ma con un aumento della consistenza di circa 1.700 impiegati e di circa 4.300 operai; finanziamento globale di non meno di 400 miliardi da spendere nell'arco di dieci anni; riordinamento dei ruoli degli impiegati di concetto tecnici e revisione delle tabelle dei mestieri degli operai.

Quanto ai criteri della progettata ristrutturazione il rappresentante del Governo ha dichiarato che l'amministrazione intende realizzare gradualmente una organizzazione industriale militare proporzionata allo strumento operativo, sulla base di una gestione economica capace di assicurare il migliore supporto tecnico logistico dei moderni armamenti, in modo da garantire la massima utilizzazione degli impianti e del personale. Inoltre ci si è riferiti alla esigenza di tarare la normale

capacità produttiva degli stabilimenti per effettuare nell'ambito militare non meno del 50-70 per cento (per l'esercito) e dell'80 per cento (per gli enti della marina) delle lavorazioni necessarie riducendo pertanto le commesse all'industria privata. La programmazione prevista per un arco di dieci anni si dovrebbe articolare in due piani quinquennali dei quali il primo volto al potenziamento, alla ristrutturazione e al coordinamento degli enti destinati a far parte dell'area industriale della difesa e il secondo all'attuazione della dismissione degli enti giudicati non più rispondenti alle esigenze tecniche e logistiche delle forze armate.

I predetti piani quinquennali sono stati discussi ed approvati dal comitato dei capi di stato maggiore. Dal febbraio 1977 in avanti ha avuto inizio pertanto una seconda fase caratterizzata dalla acquisizione dei punti di vista delle organizzazioni sindacali. L'opinione dei sindacati, riferita dal Governo, è che sarebbe stato preferibile l'esame di tutta la situazione del personale civile della difesa e non soltanto di quello interessato all'area industriale, ponendosi l'esigenza di una complessiva valutazione del personale dipendente della difesa. Altra osservazione dei sindacati riguarda i piani quinquennali che, giudicati tecnicamente rispondenti alle finalità da perseguire, tuttavia non recepiscono appieno alcune istanze a carattere politico sociale quali ad esempio quelle relative alla disoccupazione e ai problemi del mezzogiorno. I sindacati rilevano inoltre che l'emorragia di personale non compensata da adeguate assunzioni è stata di tale intensità che, in mancanza di tempestivi interventi, nel giro di pochissimi anni gli enti di lavoro potrebbero trovarsi nella necessità di cessare le attività.

Il Governo non ha accettato questi rilievi critici sostenendo che la ristrutturazione dell'area industriale della difesa va considerata come un fatto a sé stante e confermando la necessità di collegare al potenziamento di taluni settori, la riduzione di quelle strutture obsolete e non più necessarie alle attività produttive. Viceversa, ha concordato con i sindacati per

quanto riguarda la necessità di provvedere al reclutamento di altro personale. Con la partecipazione delle organizzazioni sindacali sono state tenute diverse riunioni allo scopo di rimuovere le cause che si frappongono alle predette assunzioni. Nel marzo del 1978 è stato definito il fabbisogno immediato di personale civile indispensabile per far sopravvivere gli enti interessati con l'assunzione sollecitata di 856 impiegati e di 2.351 operai. Il problema di come provvedere alle predette assunzioni è stato risolto nel senso di bandire concorsi pubblici per 444 posti di impiegati, della adozione di particolari provvedimenti in analogia con quanto già praticato per altre amministrazioni dello Stato. In particolare il Governo ha insistito per operare un ampio reclutamento di giovani nell'ambito della legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente l'occupazione giovanile.

Il dibattito svoltosi sulle comunicazioni del Governo ha confermato i giudizi critici già in precedenza manifestati da parte, sia del gruppo comunista che di altre forze politiche democratiche. Prima di tutto si lamentano le incertezze ed i ritardi che hanno caratterizzato l'azione dell'amministrazione, dapprima nella predisposizione del programma, successivamente nella elaborazione dei piani quinquennali. Si è trattato di una programmazione predisposta dall'alto, che non ha preso in considerazione il problema del rapporto con la programmazione economica nazionale, né ha inquadrato le questioni della riconversione e della ristrutturazione nei piani settoriali previsti dalla legislazione dello Stato. Nonostante le ripetute sollecitazioni il Ministero della difesa ha sottratto alle Commissioni parlamentari la conoscenza dei due piani quinquennali e dei programmi di potenziamento e di riconversione dei diversi stabilimenti militari. Non sono state chiarite le perplessità manifestate circa l'orientamento della amministrazione di riservare parte sempre cospicua delle attività produttive all'industria privata e non sono state date sufficienti garanzie in ordine all'assunzione degli allievi operai e più in generale

del personale necessario conservato in un ordinamento ormai superato che non consente di accogliere i criteri propri della qualifica funzionale. Tutti questi motivi di critica hanno trovato più ampia trattazione negli interventi dei deputati comunisti che hanno posto l'esigenza di adeguare l'area industriale della difesa alla struttura degli armamenti sempre più sofisticati con l'obiettivo di rendere gli stabilimenti militari autosufficienti anche per quanto attiene alle riparazioni dei mezzi bellici e non solo dei relativi mezzi trasportatori. Ciò comporta di assicurare il pieno impiego della mano d'opera provvedendo ad eliminare progressivamente tutte le situazioni abnormi. La ristrutturazione che ci si accinge a compiere non risponde ad una visione globale della funzione dell'area industriale ma sembra caratterizzata da interventi di tipo paterna-

listico ed improvvisato. Si deve ritenere che, più del potenziamento delle strutture esistenti, all'amministrazione stia a cuore la valorizzazione delle commesse da destinare alle industrie private del settore, come ampiamente è dimostrato dal programma dell'arsenale di Taranto, nel quale si prevede la destinazione del personale anziché alle lavorazioni ai servizi generali.

Per questo complesso di ragioni abbiamo ritenuto di predisporre il presente provvedimento di legge il quale impegna il Governo a presentare alle Camere il piano ed i programmi per la ristrutturazione e la riconversione degli stabilimenti e degli arsenali militari fissando gli obiettivi di questi programmi in termini di riordinamento tecnico strutturale, di revisione della dislocazione territoriale, di oneri di spesa necessari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Piano di ristrutturazione degli stabilimenti e degli arsenali militari).

Il Ministro della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle Commissioni parlamentari competenti per materia il piano ed i programmi per la ristrutturazione e la riconversione degli stabilimenti e degli arsenali militari di produzione e di lavoro, a carattere industriale, di piccola, media, grande potenzialità.

Previa individuazione della struttura e della organizzazione esistente, il piano predetto, di durata decennale, dal 1980 al 1989, articolato in due programmi quinquennali, è destinato a realizzare, al fine di fornire un efficace e moderno supporto logistico alle unità operative delle tre forze armate, anche in relazione all'attuazione dei programmi di armamento previsti dalle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e alla pianificazione ed alla programmazione interforze dello strumento militare, un apparato industriale efficiente e di rendimento adeguato, da ottenere valorizzando opportunamente strutture attualmente esistenti.

Nel piano sono previsti:

a) gli oneri di spesa, necessari per l'attuazione dei programmi quinquennali, da calcolare, compatibilmente con la situazione economica generale del paese e in riferimento al programma triennale del Governo;

b) il riordinamento degli stabilimenti e degli arsenali esistenti, in base al criterio di realizzare complessi integrati, per operare unitariamente sui componenti meccanici, fisici, chimici, elettronici dei sistemi d'arma in dotazione alle forze armate, nonché al criterio di rendere interforze i supporti logistici comuni;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) la dislocazione territoriale e i nuovi complessi industriali tenuto conto delle esigenze delle forze armate e dello orientamento, volto a favorire in via prioritaria, la trasformazione produttiva delle aree meridionali;

d) la impostazione di una gestione basata sui principi e sulle procedure della contabilità industriale dando applicazione al regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;

e) il riordinamento, nell'ambito del piano e dei programmi predetti, delle lavorazioni affidate a ditte private;

f) il fabbisogno di personale, valutato sotto i profili della quantità e della qualificazione professionale, con l'indicazione particolareggiata delle unità da reclutare mediante pubblici concorsi e corsi di formazione, nonché la previsione dei corsi di riqualificazione, eventualmente necessari per la mano d'opera impiegata.

ART. 2.

(Approvazione del piano e dei programmi).

Il Ministro della difesa, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, e sentiti i Ministri dell'industria, delle partecipazioni statali, del bilancio, approva, con propri decreti, il piano decennale, nonché i programmi quinquennali.

Con distinti decreti definisce le tabelle organiche del personale militare e civile di ciascuno degli stabilimenti ed arsenali militari, nei limiti delle complessive dotazioni di personale in vigore.

Con separati provvedimenti, sentiti i sindacati del personale maggiormente rappresentativi, il Ministro della difesa approva i programmi aziendali di ristrutturazione e di riconversione di ciascuno stabilimento ed arsenale militare.

Con un apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

difesa, il Ministro della difesa comunica alle Camere lo stato di attuazione del piano e dei programmi predetti, nonché le previsioni per il futuro.

Tutti i provvedimenti ministeriali indicati nei precedenti commi sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

(Dismissione e permuta di beni demaniali).

Con decreto interministeriale dei Ministri delle finanze e della difesa, può essere autorizzata la permuta di immobili di proprietà dello Stato, non più utili per le esigenze della difesa, ubicati nelle sedi degli stabilimenti e degli arsenali militari da dismettere ovvero da trasferire, con aree edificabili, o con immobili, reperiti e messi a disposizione dai comuni interessati, previo accertamento, dichiarato dall'ufficio tecnico erariale, della reciproca congruità dei valori dei beni immobili assoggettati alla permuta.

La destinazione pubblica e per usi sociali dei beni immobili oggetto della permuta è dichiarata con il decreto interministeriale previsto dal precedente comma.

ART. 4.

(Reclutamento di allievi operai).

Per sopperire alle esigenze di mano d'opera, in relazione all'attuazione dei programmi aziendali di ristrutturazione, il reclutamento di allievi operai previsto dalla legge 19 maggio 1964, n. 345, e in particolare dall'articolo 25 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è attuato mediante la chiamata d'ufficio seguendo l'ordine di graduatoria dei giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Alla fine del corso attraverso esame sulle materie del corso stesso sarà formata la graduatoria di idoneità alla assunzione.

La graduatoria sarà valida per due anni.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della difesa, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, è emanato il regolamento di esecuzione delle norme di cui al precedente comma, in particolare con la definizione della composizione delle commissioni di esame integrate da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; dell'accertamento mediante la certificazione del sindaco del comune di residenza dei candidati e in base all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, della buona condotta del concorrente; della individuazione dei titoli professionali validi ai fini della graduatoria con la specificazione del punteggio da attribuire a ciascun titolo.

ART. 5.

(Assunzione degli allievi operai diplomati).

Gli allievi operai che conseguono l'attestato di idoneità, se in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, sono assunti nell'ordine di graduatoria quali operai dello Stato nei ruoli dell'amministrazione della difesa, nei limiti dei posti che si renderanno vacanti.

L'esito del concorso interno, unitamente alla graduatoria, sono comunicati a ciascun concorrente che può prendere visione anche di tutti gli atti presupposti.

Avverso la predetta graduatoria finale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

La conseguente decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo.

ART. 6.

(Riconversione industriale).

L'Amministrazione della difesa, in relazione al piano di cui al precedente articolo 1 compila l'elenco degli stabilimenti e degli arsenali militari giudicati non

più idonei o non più necessari per lo svolgimento delle attività produttive.

Sentiti i sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori dipendenti, e gli organismi rappresentativi dei lavoratori degli stabilimenti e/o arsenali interessati, l'Amministrazione della difesa predispose programmi aziendali di riconversione proponendo l'inserimento di essi nell'ambito dei piani di settore previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 7.

(Abrogazione di norme in contrasto).

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.